

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI NELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”. C.I.G. 8234099174**

**CHIARIMENTO N. 2**

**QUESITO:** in merito al requisito di capacità tecnica e professionale, viene richiesto il possesso sia della ISO 14001 che dell'EMAS, il solo possesso della ISO 14001 esclude la partecipazione? in quanto in molti casi il possesso della ISO 14001 e/o EMAS sono una l'alternativa dell'altra.

**RISPOSTA:** Premesso che la previsione della lex specialis, laddove prescrive le certificazioni di qualità meglio descritte ai punti 3 e 4 dell’art.7.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara, trova fondamento nell’art. 87, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e che i certificati in questione sono attinenti all’oggetto della gara, si fa espresso rinvio all’art. 97, comma 7 del Codice dei contratti che prevede la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria del 30% per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione a audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e la riduzione della garanzia del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La richiamata disposizione evidenzia che il legislatore ha riconosciuto alle due certificazioni una diversa valenza in termini di attestazione dell’efficienza ambientale di un operatore economico e non si rileva che la certificazione EMAS costituisca un mezzo di prova alternativo ad altre certificazioni tale da assumere carattere assorbente dell’altro requisito. Pertanto si ribadisce che le due certificazioni possono essere legittimamente ritenute non equiparabili ai fini della partecipazione alla procedura in questione.

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

*Dott. Dario Allegri*